

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 17-3-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Comando**: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) **Direzione**: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) **CTR**: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) **SUAP**: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) **CPI**: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a

specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad

eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla

documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:
 - a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
 - b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4))

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
- d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
- 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
 - 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
- f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Centro di formazione qualificato per l'erogazione
dei corsi di formazione a marchio AiFOS.



CERTIFICATO ISO 9001:2008 n.18025/08/S
rilasciato ad AiFOS



www.zemaweb.it

Dato a Roma, addì 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze



Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei			



www.zemaweb.it

sistemi di			
riduzione del			
gas naturale			
inseriti nelle			
reti di			
distribuzione			
con pressione		Cabine di	
di esercizio		decompressione	
non superiore a		del gas naturale	tutti gli altri
2 0,5 MPa		fino a 2,4 MPa	casi

Impianti di			
riempimento,			
depositi,			
rivendite di			
gas			
infiammabili in			
recipienti			
mobili:			

a) compressi			
con capacità			
geometrica			
complessiva			
superiore o		rivendite,	Impianti di
uguale a 0,75		depositi fino a	riempimento,
m3:		10 m3	depositi oltre
			10 m3

		rivendite,	
b) disciolti o		depositi di GPL	
liquefatti per		oltre 300 kg e	
quantitativi in		fino a 1.000 kg,	
massa		depositi di gas	Impianti di
complessivi		infiammabili	riempimento,
superiori o	Depositi di GPL	diversi dal GPL	depositi oltre
3 uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg	1.000 kg

Depositi di gas			
infiammabili in			
serbatoi fissi:			

a) compressi			
per capacità			
geometrica			
complessiva			
superiore o			
uguale a 0,75			
m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3

b) disciolti o			
liquefatti per		- Depositi di	- Depositi di
capacità		gas diversi dal	gas diversi dal



www.zemaweb.it

	geometrica		GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
	complessiva		- Depositi di	- Depositi di
	superiore o	- Depositi di	GPL da 5 m3 fino	GPL oltre i 13
4	uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3	m3

	Depositi di gas			
	comburenti			
	compressi e/o			
	liquefatti in			
	serbatoi fissi			
	e/o recipienti			
	mobili per			
	capacità			
	geometrica			
	complessiva			
	superiore o			
5	uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3

	Reti di			
	trasporto e di			
	distribuzione			
	di gas			
	infiammabili,			
	compresi quelli			
	di origine			
	petrolifera o			
	chimica, con			
	esclusione			
	delle reti di	fino a 2,4 MPa		
	distribuzione e	limitatamente		
	dei relativi	alle opere e gli		
	impianti con	impianti di		
	pressione di	trasporto di gas		
	esercizio non	naturale con		
	superiore a 0,5	densità non		
6	MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

	Centrali di			
	produzione di			
	idrocarburi			
	liquidi e			
	gassosi e di			
	stoccaggio			
	sotterraneo di			
	gas naturale,			
	piattaforme			
	fisse e			
	strutture fisse			
	assimilabili,			
	di perforazione			
	e/o produzione			
	di idrocarburi			



www.zemaweb.it

7	di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	tutti		
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3	
	Stabilimenti ed			



www.zemaweb.it

	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
13	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3	fino a 10 m3	oltre 10 m3 e fino a 50 m3	oltre 50 m3
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3			tutti
	Stabilimenti ed			



www.zemaweb.it

impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosivi classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed 17 integrazioni.			tutti
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosivi classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi			Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosivi classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza



www.zemaweb.it

18	compressivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
----	---	--	---

19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici		tutti
----	--	--	-------

20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici		tutti
----	--	--	-------

	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a		
--	---	--	--



www.zemaweb.it

21	contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.				tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno				tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo				tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg				tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg				tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di				



www.zemaweb.it

26	magnesio			tutti

	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
27	a 50.000 kg			

	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori			
28	a 50.000 kg			tutti

	Stabilimenti ove si producono surrogati del			
29	caffè			tutti

	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			
30				tutti

	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			
31				tutti

	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con			



www.zemaweb.it

32	processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
	Stabilimenti, impianti, depositi ove si			



www.zemaweb.it

37	lavorazione e/o		
	in deposito		
	superiore a		
	5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

38	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono fibre		
	tessili e		
	tessuti		
	naturali e		
	artificiali,		
	tele cerate,		
	linoleum e		
	altri prodotti		
	affini, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

39	Stabilimenti		
	per la		
	produzione di		
	arredi, di		
	abbigliamento,		
	della		
	lavorazione		
	della pelle e		
	calzaturifici,		
	con oltre 25		
	addetti.		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	preparazione		
	del crine		
	vegetale, della		
	trebbia e		
	simili,		
	lavorazione		
	della paglia,		
	dello sparto e		
	simili,		
	lavorazione del		
	sughero, con		
	quantitativi in		
	massa in		
	lavorazione o		
	in deposito		
	superiori a		



www.zemaweb.it

40	5.000 kg			tutti

	Teatri e studi per le riprese cinemato- grafiche e 41 televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti

42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 42 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2

43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori 43 a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg

	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in			Stabilimenti ed impianti;



www.zemaweb.it

	massa superiori a 5.000 kg	depositi fino a 50.000 kg	depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti	fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
45	infiammabili		
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
	Centrali		



www.zemaweb.it

48	termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad		fino a 25	oltre 25



www.zemaweb.it

59	(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			tutti
	Impianti relativi all'impiego pacifico			



www.zemaweb.it

dell'energia			
nucleare ed			
attività che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto			
impiego:			
- impianti			
nucleari;			
- reattori			
nucleari,			
eccettuati			
quelli che			
facciano parte			
di un mezzo di			
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la			
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento			
dei			
combustibili			
nucleari			
irradianti;			
- attività di			
cui agli			
articoli 36 e			
51 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.			tutti

Stabilimenti			
per la			
produzione,			
depositi di			
sapone, di			
candele e di			
altri oggetti			
di cera e di			
paraffina, di			



www.zemaweb.it

Alberghi,			
pensioni,			
motel, villaggi			
albergo,			
residenze			
turistico -			
alberghiere,			
studentati,			
villaggi			
turistici,			
alloggi			
agrituristici,			
ostelli per la			
gioventu',			
rifugi alpini,			
bed &			
breakfast,			
dormitori, case			
per ferie, con			
oltre 25			
posti-letto;			
Strutture			
turistico-			
ricettive			
nell'aria		oltre 50 posti	
aperta		letto fino a 100	
(campeggi,		posti letto;	
villaggi-		Strutture	
turistici,		turistico-	
ecc.) con		ricettive	
capacità		nell'aria aperta	
ricettiva		(campeggi,	
superiore a 400	fino a 50 posti	villaggi-	oltre 100 posti
66 persone.	letto	turistici, ecc.)	letto

Scuole di ogni			
ordine, grado e			
tipo, collegi,			
accademie con			
oltre 100			
persone			
presenti; Asili			
nido con oltre		oltre 150 e fino	
30 persone	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
67 presenti.	persone	asili nido	persone

|Strutture
|sanitarie che
|erogano
|prestazioni in
|regime di



www.zemaweb.it

ricovero			
ospedaliero e/o			
residenziale a			
ciclo			
continuativo			
e/o diurno,			
case di riposo			
per anziani con			
oltre 25 posti			
letto;			
Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni di			
assistenza			
specialistica			
in regime			
ambulatoriale,			
ivi comprese			
quelle			
riabilitative,		Strutture fino a	
di diagnostica	fino a 50 posti	100 posti letto;	
strumentale e	letto Strutture	Strutture	
di laboratorio,	riabilitative,	riabilitative,	
di superficie	di diagnostica	di diagnostica	
complessiva	strumentale e di	strumentale e di	
superiore a 500	laboratorio fino	laboratorio	oltre 100 posti
68 m2	a 1.000 m2	oltre 1.000 m2	letto

Locali adibiti			
ad esposizione			
e/o vendita			
all'ingrosso o			
al dettaglio,			
fiere e			
quartieri			
fieristici, con			
superficie			
lorda superiore			
a 400 m2			
comprensiva dei			
servizi e			
depositi. Sono			
escluse le			
manifestazioni			
temporanee, di			
qualsiasi			
genere, che si			
effettuano in			
locali o luoghi			
aperti al		oltre 600 e fino	
69 pubblico.	fino a 600 m2	a 1.500 m2	oltre 1.500 m2



www.zemaweb.it

impiantistica			
con presenza di			
persone			
superiore a 300			
unità, ovvero			
di superficie			
complessiva			
superiore a			
5.000 m2,			
indipenden-			
temente dal			
numero di			
attività			
costituenti e			
dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unità
diversa		unità ovvero	ovvero oltre
73 titolarità.		fino a 6.000 m2	6.000 m2

Impianti per la			
produzione di			
calore			
alimentati a			
combustibile			
solido, liquido			
o gassoso con			
potenzialità			
superiore a 116		oltre 350 kW e	
74 kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

Autorimesse			
pubbliche e			
private,			
parcheggi			
pluriplano e			
meccanizzati di			
superficie			
complessiva			
coperta			
superiore a 300			
m2; locali			
adibiti al			
ricovero di			
natanti ed			
aeromobili di			
superficie			
superiore a 500			
m2; depositi di		Autorimesse	Autorimesse
mezzi rotabili		oltre 1.000 m2 e	oltre 3000 m2;
(treni, tram		fino a 3.000 m2;	ricovero di
ecc.) di		ricovero di	natanti ed
superficie		natanti ed	aeromobili di
coperta		aeromobili oltre	superficie oltre
			i 1000 m2;



www.zemaweb.it

75	superiore a 1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m2	500 m2 e fino a 1000 m2	depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

Allegato II



(di cui all'articolo 11, comma 3)

**TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	ATTIVITÀ di cui al presente regolamento	NOTE
1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h		
9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.	
10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.		
11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		
	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità	



www.zemaweb.it

	superiore a 50 Nm ³ /h,
	con esclusione dei
2 - Impianti di	sistemi di riduzione
compressione o di	del gas naturale
decompressione dei	inseriti nelle reti
gas combustibili e	di distribuzione con
comburenti con	pressione di
potenzialità	esercizio non
2 superiore a 50 Nmc/h	superiore a 0,5 MPa

3 - Depositi e	
rivendite di gas	
combustibili in	
bombole:	
a) compressi:	
- per	
capacità complessiva	Impianti di
da 0,75 a 2 mc	riempimento,
- per capacità	depositi, rivendite
complessiva	di gas infiammabili
superiore a 2 mc	in recipienti mobili:
b) disciolti o	a) compressi con
liquefatti (in	capacità geometrica
bombole o bidoni):	complessiva superiore
- per quantitativi	o uguale a 0,75 m ³ :
complessivi da 75 a	b) disciolti o
500 kg	liquefatti per
- per quantitativi	quantitativi in massa
complessivi superiori	complessivi superiori
3 a 500 kg	o uguali a 75 kg:

4 - Depositi di gas	
combustibili in	
serbatoi fissi:	
a) compressi:	
- per capacità	Depositi di gas
complessiva	infiammabili in
da 0,75 a 2 mc	serbatoi fissi:
- per capacità	a) compressi per
complessiva	capacità geometrica
superiore a 2 mc	complessiva
b) disciolti o	superiore
liquefatti:	o uguale a 0,75 m ³ :
- per capacità	b) disciolti o
complessiva	liquefatti per
da 0,3 a 2 mc	capacità
- per capacità	geometrica
complessiva	complessiva superiore
4 superiore a 2 mc	o uguale a 0,3 m ³

5 - Depositi di gas	
comburenti in	Depositi di gas



www.zemaweb.it

serbatoi fissi:	comburenti compressi
a) compressi per	e/o liquefatti in
capacità complessiva	serbatoi fissi e/o
superiore a 3 mc	recipienti mobili per
b) liquefatti per	capacità geometrica
capacità complessiva	complessiva superiore
5 |superiore a 2 mc |o uguale a 3 m3: |

6 - Reti di trasporto	
e distribuzione di	Reti di trasporto e
gas combustibili,	di distribuzione di
compresi quelli di	gas infiammabili,
origine petrolifera o	compresi quelli di
chimica, con	origine petrolifera o
esclusione delle reti	chimica, con
di distribuzione	esclusione delle reti
cittadina e dei	di distribuzione e
relativi impianti con	dei relativi impianti
pressione di	con pressione di
esercizio non	esercizio non
6 |superiore a 5 bar |superiore a 0,5 MPa |

	Centrali di
	produzione di
	idrocarburi liquidi e
	gassosi e di
	stoccaggio
	sotterraneo di gas
	naturale, piattaforme
	fisse e strutture
	fisse assimilabili,
96 - Piattaforme	di perforazione e/o
fisse e strutture	produzione di
fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al
perforazione e/o	decreto del
produzione di	Presidente della
idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio
decreto del	1979, n. 886 ed al
Presidente della	decreto legislativo
Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.
7 |1979, n. 886 |624 |

| |Oleodotti con |
|diametro superiore a |diametro superiore a |
8 |100 mm. |100 mm |

	Officine e laboratori
8 - Officine e	con saldatura e
laboratori con	taglio dei metalli
saldatura e taglio	utilizzanti gas
dei metalli	infiammabili e/o
utilizzanti gas	comburenti, con oltre



| combustibili e/o | 5 addetti alla |
| comburenti, con oltre | mansione specifica di |
9 | 5 addetti | saldatura o taglio. |

12 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e/o		
impiegano liquidi		
infiammabili (punto		
di infiammabilità		
fino a 65 °C) con		
quantitativi globali		
in ciclo e/o in		
deposito superiori a		
0,5 mc	Stabilimenti ed	
13 - Stabilimenti	impianti ove si	
ed impianti ove si	producono e/o	
producono e/o	impiegano, liquidi	
impiegano liquidi	infiammabili e/o	
combustibili con	combustibili con	
punto di	punto di	
infiammabilità da 65	infiammabilità fino	
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
quantitativi globali	quantitativi globali	
in ciclo o in	in ciclo e/o in	
deposito superiori a	deposito superiori a	
10 | 0,5 mc | 1 m3 |

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	preparazione di oli	
	lubrificanti, oli	
	diatermici e simili,	
	con punto di	
	infiammabilità	
14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,	
impianti per la	con quantitativi	
preparazione di olii	globali in ciclo e/o	
lubrificanti olii	in deposito superiori	
11 | diatermici e simili | a 5 m3. |

15 - Depositi di	
liquidi infiammabili	
e/o combustibili per	
uso industriale,	
agricolo, artigianale	
e privato:	
- per capacità	
geometrica	
complessiva da 0,5 a	
25 mc.	
- per capacità	



www.zemaweb.it

geometrica		
complessiva superiore		
a 25 mc		
16 - Depositi		
e/o rivendite di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso commerciale:		
- per capacità		
geometrica		
complessiva da 0,2 a		
10 mc	Depositi e/o	
- per capacità	rivendite di liquidi	
geometrica	infiammabili e/o	
complessiva superiore	combustibili e/o oli	
a 10 mc	lubrificanti,	
17 - Depositi	diatermici, di	
e/o rivendite di oli	qualsiasi	
lubrificanti, di oli	derivazione, di	
diatermici e simili	capacità geometrica	
per capacità	complessiva superiore	
12 superiore ad 1 mc	a 1 m3	

	Impianti fissi di	
	distribuzione	
	carburanti per	
	l'autotrazione, la	
	nautica e	
	l'aeronautica;	
7 - Impianti di	contenitori	
distribuzione di gas	- distributori	
combustibili per	rimovibili di	
autotrazione	carburanti liquidi.	
18 - Impianti fissi	a) Impianti di	
di distribuzione di	distribuzione	
benzina, gasolio e	carburanti liquidi	
miscele per	b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso	distribuzione	
pubblico e privato	carburanti gassosi e	
con o senza stazione	di tipo misto	
13 di servizio	(liquidi e gassosi)	

21 - Officine o	Officine o laboratori	
laboratori per la	per la verniciatura	
verniciatura con	con vernici	
vernici infiammabili	infiammabili e/o	
e/o combustibili con	combustibili con	
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.	

22 - Depositi e/o		
rivendite di alcoli a		
concentrazione	Depositi e/o	



www.zemaweb.it

superiore al 60% in	rivendite di alcoli
volume:	con concentrazione
- con capacità	superiore al 60% in
da 0,2 a 10 mc	volume di capacità
- con capacità	geometrica superiore
15|superiore a 10 mc. |a 1 m3 |

|23 - Stabilimenti di |
estrazione con	Stabilimenti di
solventi infiammabili	estrazione con
e raffinazione di	solventi infiammabili
oli e grassi	e raffinazione di oli
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed
con quantitativi	animali, con
globali di solventi	quantitativi globali
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo
deposito superiori a	e/o in deposito
16|0,5 mc |superiori a 0,5 m3 |

|24 - Stabilimenti ed |
impianti ove si	Stabilimenti ed
producono, impiegano	impianti ove si
o detengono sostanze	producono, impiegano
esplosivi	o detengono sostanze
classificate come	esplosivi
tali dal regolamento	classificate come
di esecuzione del	tali dal regolamento
testo unico delle	di esecuzione del
leggi di pubblica	testo unico delle
sicurezza approvato	leggi di pubblica
con regio decreto 6	sicurezza approvato
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6
e successive	maggio 1940, n. 635,
modificazioni ed	e successive
integrazioni, nonché	modificazioni ed
17|perossidi organici |integrazioni. |

	Esercizi di minuta
	vendita e/o depositi
	di sostanze
	esplosivi
	classificate come
	tali dal regolamento
	di esecuzione del
	testo unico delle
	leggi di pubblica
	sicurezza approvato
	con regio decreto 6
	maggio 1940, n. 635,
	e successive
	modificazioni ed
	integrazioni.



www.zemaweb.it

	Esercizi di vendita	
25 - Esercizi di	di artifici	
minuta vendita di	pirotecnici	
sostanze esplosive	declassificati in	
di cui ai decreti	"libera vendita" con	
ministeriali 18	quantitativi	
ottobre 1973 e 18	complessivi in	
settembre 1975, e	vendita e/o deposito	
successive	superiori a 500 kg,	
modificazioni ed	comprensivi degli	
18 integrazioni	imballaggi.	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano	
impianti ove si	o detengono sostanze	
producono, impiegano	instabili che possono	
o detengono sostanze	dar luogo da sole a	
instabili che possono	reazioni pericolose	
dar luogo da sole a	in presenza o non di	
reazioni pericolose	catalizzatori ivi	
in presenza o non di	compresi i perossidi	
19 catalizzatori	organici	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
27 - Stabilimenti ed	producono, impiegano	
impianti ove si	o detengono nitrati	
producono, impiegano	di ammonio, di	
o detengono nitrati	metalli alcalini e	
di ammonio, di	alcalinoterrosi,	
metalli alcalini e	nitrate di piombo e	
alcalinoterrosi,	perossidi inorganici	
nitrate di piombo e	perossidi inorganici	
20 perossidi inorganici	perossidi inorganici	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
28 - Stabilimenti ed	producono, impiegano	
impianti ove si	o detengono sostanze	
producono, impiegano	soggette	
o detengono sostanze	all'accensione	
soggette	spontanea e/o	
all'accensione	sostanze che a	
spontanea e/o	contatto con l'acqua	
sostanze che a	sviluppano gas	
contatto con l'acqua	infiammabili	
sviluppano gas	infiammabili.	
21 infiammabili	infiammabili.	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
29 - Stabilimenti ed	produce acqua	
impianti ove si	ossigenata con	
produce acqua	concentrazione	
ossigenata con	superiore al 60% di	
concentrazione	superiore al 60% di	
superiore al 60% di	superiore al 60% di	



www.zemaweb.it

22|perossido di idrogeno|perossido di idrogeno|

31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce, impiega e/o	produce, impiega e/o
detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di	sesquisolfuro di
23|fosforo |fosforo |

32 - Stabilimenti ed	
impianti per la	Stabilimenti ed
macinazione e la	impianti per la
raffinazione dello	macinazione e la
zolfo	raffinazione dello
33 - Depositi	zolfo;
di zolfo con	depositi di zolfo
potenzialità	con potenzialità
24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|

	Fabbriche di
	fiammiferi;
	depositi
30 - Fabbriche e	di fiammiferi con
depositi di	quantitativi in massa
25|fiammiferi |superiori a 500 kg |

34 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce, impiega o	produce, impiega o
detiene magnesio,	detiene magnesio,
elektron e altre	elektron e altre
leghe ad alto tenore	leghe ad alto tenore
26|di magnesio |di magnesio |

	Mulini per cereali ed
	altre macinazioni con
35 - Mulini per	potenzialità
cereali ed altre	giornaliera superiore
macinazioni con	a 20.000 kg; depositi
potenzialità	di cereali e di altre
giornaliera superiore	macinazioni con
a 200 q.li e relativi	quantitativi in massa
27|depositi |superiori a 50.000 kg|

	Impianti per
36 - Impianti per	l'essiccazione di
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali
cereali e di vegetali	in genere con
in genere con	depositi di prodotto
depositi di capacità	essiccato con
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|



www.zemaweb.it

| 37 - Stabilimenti ove | Stabilimenti ove si |
| si producono | producono surrogati |
29 | surrogati del caffè | del caffè |

| 38 - Zuccherifici e | Zuccherifici e |
| raffinerie dello | raffinerie dello |
30 | zucchero | zucchero |

39 - Pastifici con	
produzione	
giornaliera superiore	
a 500q.li	
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie
potenzialità	con produzione
giornaliera superiore	giornaliera superiore
31 | a 100 q.li | a 50.000 kg |

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con
processi di	processi di
essiccazione con	essiccazione con
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o
quantitativi globali	con quantitativi
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o
deposito superiori a	in deposito superiori
32 | 500 q.li | a 50.000 kg |

	Stabilimenti ed
42 - Stabilimenti ed	impianti per la
impianti per la	produzione della
produzione della	carta e dei cartoni e
carta e dei cartoni e	di allestimento di
di allestimento di	prodotti cartotecnici
prodotti cartotecnici	in genere con oltre
in genere con oltre	25 addetti o con
25 addetti e/o con	materiale in
materiale in deposito	lavorazione e/o in
o lavorazione	deposito superiore a
33 | superiore a 500 q.li | 50.000 kg |

	Depositi di carta,
	cartoni e prodotti
43 - Depositi di	cartotecnici, archivi
carta, cartoni e	di materiale
prodotti cartotecnici	cartaceo,
nonché depositi per	biblioteche, depositi
la cernita della	per la cernita della
carta usata, di	carta usata, di
stracci, di cascami e	stracci di cascami e



www.zemaweb.it

di fibre tessili per	di fibre tessili per
l'industria della	l'industria della
carta con	carta, con
quantitativi	quantitativi in massa
34|superiori a 50 q.li |superiori a 5.000 kg. |

44 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	
producono, impiegano	
e/o detengono carte	
fotografiche,	
calcografiche,	
eliografiche e	
cianografiche,	Stabilimenti,
pellicole	impianti, depositi
cinematografiche,	ove si producono,
radiografiche e	impiegano e/o
fotografiche di	detengono carte
sicurezza con	fotografiche,
materiale in deposito	calcografiche,
superiore a 100 q.li	eliografiche e
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,
impianti ove si	pellicole
producono, impiegano	cinematografiche,
e detengono pellicole	radiografiche e
cinematografiche e	fotografiche con
fotografiche con	materiale in
supporto infiammabile	lavorazione e/o in
per quantitativi	deposito superiore a
35|superiori a 5 kg |5.000 kg |

46 - Depositi di	
legnami da	
costruzione e da	
lavorazione, di legna	
da ardere, di paglia,	
di fieno, di canne,	
di fascine, di	
carbone vegetale e	
minerale, di	
carbonella, di	Depositi di legnami
sughero ed altri	da costruzione e da
prodotti affini;	lavorazione, di legna
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,
all'aperto con	di fieno, di canne,
distanze di sicurezza	di fascine, di
esterne non inferiori	carbone vegetale e
a 100 m misurate	minerale, di
secondo le	carbonella, di
disposizioni di cui	sughero e di altri
al punto 2.1 del	prodotti affini con
decreto ministeriale	quantitativi in massa



www.zemaweb.it

36 | 30 novembre 1983: | superiori a 50.000 kg |
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei
superiori a 1.000	depositi all'aperto
q.li . (Testo	con distanze di
modificato con D.M.	sicurezza esterne
30.10.1986)	superiori a 100 m

37 | 47 - Stabilimenti e |
| laboratori per la |
| lavorazione del legno |
| con materiale in |
| lavorazione e/o in |
| deposito: |
| da 50 a |
1.000 q.li	Stabilimenti e
.	laboratori per la
.	lavorazione del legno
superiori a	con materiale in
1.000 q.li	lavorazione e/o in
.	deposito superiore a
.	5.000 kg

38 | 48 - Stabilimenti ed |
impianti ove si	Stabilimenti ed
producono, lavorano e	impianti ove si
detengono fibre	producono, lavorano
tessili e tessuti	e/o detengono fibre
naturali e	tessili e tessuti
artificiali, tele	naturali e
cerate, linoleum ed	artificiali, tele
altri prodotti affini	cerate, linoleum e
con quantitativi:	altri prodotti
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con
superiori a 1.000	quantitativi in massa
q.li.	superiori a 5.000 kg

39 | 49 - Industrie |
| dell'arredamento, |
| dell'abbigliamento e |
| della lavorazione |
| della pelle; |
| calzaturifici: |
| da 25 |
a 75 addetti	Stabilimenti per la
.	produzione di arredi,
.	di abbigliamento,
oltre 75	della lavorazione
addetti	della pelle e
.	calzaturifici, con
.	oltre 25 addetti.

50 - Stabilimenti ed | Stabilimenti ed |



www.zemaweb.it

40	impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
----	---	--

41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
----	--	---

42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
----	---	--

43	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con piu' di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
----	---	---

	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con	Stabilimenti, impianti, depositi
--	--	--------------------------------------



www.zemaweb.it

quantitativi	ove si producono,
superiori a 50 q.li	lavorano e/o
58 - Depositi di	detengono materie
manufatti	plastiche, con
in plastica	quantitativi in massa
44|con oltre 50 q.li |superiori a 5.000 kg |

59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono e lavorano	producono e lavorano
resine sintetiche e	resine sintetiche e
naturali,	naturali,
fitofarmaci,	fitofarmaci,
coloranti, organici e	coloranti organici e
intermedi e prodotti	intermedi e prodotti
farmaceutici con	farmaceutici con
l'impiego di solventi	l'impiego di solventi
ed altri prodotti	ed altri prodotti
45|infiammabili |infiammabili |

60 - Depositi di	Depositi di
concimi chimici a	fitofarmaci e/o di
base di nitrati e	concimi chimici a
fosfati e di	base di nitrati e/o
fitofarmaci, con	fosfati con
potenzialità globale	quantitativi in massa
46|superiore a 500 q.li |superiori a 50.000 kg |

	Stabilimenti ed
	impianti per la
	fabbricazione di cavi
	e conduttori
	elettrici isolati,
61 - Stabilimenti ed	con quantitativi in
impianti per la	massa in lavorazione
fabbricazione di cavi	e/o in deposito
e conduttori	superiori a 10.000
elettrici isolati	kg; depositi e/o
62 - Depositi e	rivendite di cavi
rivendite di cavi	elettrici isolati con
elettrici isolati con	quantitativi in massa
quantitativi	superiori a 10.000
47|superiori a 100 q.li |kg. |

	Centrali
	termoelettriche,
	macchine elettriche
	fisse con presenza di
	liquidi isolanti
	combustibili in
63 - Centrali	quantitativi
48|termoelettriche. |superiori a 1 m3 |



www.zemaweb.it

52	di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
----	--	---	--

72	- Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta	
53	(solo la prima parte)	superiore a 1.000 m2;	

72	- Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
54	(solo la seconda parte)		

55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
----	-------	---	--

73	- Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
----	--	---	--

74	- Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	
----	----------------	--------------------------------------	--



www.zemaweb.it

75 - Istituti,		
laboratori,		
stabilimenti e		
reparti in cui si		
effettuano, anche		
saltuariamente,		
ricerche scientifiche		
o attività		
industriali per le		
quali si impiegano		
isotopi radioattivi,		
apparecchi contenenti		
dette sostanze ed		
apparecchi generatori		
di radiazioni		
ionizzanti (art. 13		
della legge 31		
dicembre 1962, n.		
1860 e art. 102 del		
decreto del		
Presidente della		
Repubblica 13		
febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al	
185)	decreto legislativo	
76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230	
commerciali con	e s.m.i. soggette a	
detenzione di	provvedimenti	
sostanze radioattive	autorizzativi (art.	
(capo IV del decreto	27 del decreto	
del Presidente della	legislativo 17 marzo	
Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.	
febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre	
58 185)	1962, n. 1860).	

	Autorimesse adibite	
	al ricovero di mezzi	
77 - Autorimesse di	utilizzati per il	
ditte in possesso di	trasporto di materie	
autorizzazione	fissili speciali e di	
permanente al	materie radioattive	
trasporto di materie	(art. 5 della legge	
fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.	
materie radioattive	1860, sostituito	
(art. 5 della legge	dall'art. 2 del	
31 dicembre 1962, n.	decreto del	
1860, sostituito	Presidente della	
dall'art. 2 del	Repubblica 30	
decreto del	dicembre 1965, n.	
Presidente della	1704; art. 21 del	
Repubblica 30	decreto legislativo	
dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.	
59 1704)	230)	



www.zemaweb.it

	turistici, alloggi	
	agrituristici,	
	ostelli per la	
	gioventu', rifugi	
	alpini, bed &	
	breakfast, dormitori,	
	case per ferie, con	
	oltre 25 posti-letto;	
	Strutture	
	turistico-ricettive	
	nell'aria aperta	
84 - Alberghi,	(campeggi,	
pensioni, motels,	villaggi-turistici,	
dormitori e simili	ecc.) con capacità	
con oltre 25	ricettiva superiore a	
66 posti-letto	400 persone.	

	Scuole di ogni	
	ordine, grado e tipo,	
85 - Scuole di ogni	collegi, accademie	
ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone	
collegi, accademie e	presenti; Asili nido	
simili per oltre 100	con oltre 30 persone	
67 persone presenti	presenti.	

	Strutture sanitarie	
	che erogano	
	prestazioni in regime	
	di ricovero	
	ospedaliero e/o	
	residenziale a ciclo	
	continuativo e/o	
	diurno, case di	
	riposo per anziani	
	con oltre 25 posti	
	letto; Strutture	
	sanitarie che erogano	
	prestazioni di	
	assistenza	
	specialistica in	
	regime ambulatoriale,	
	ivi comprese quelle	
	riabilitative, di	
	diagnostica	
	strumentale e di	
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68 letto.	a 500 m2	

	Locali adibiti ad	
	esposizione e/o	



www.zemaweb.it

|
| vendita all'ingrosso |
| o al dettaglio, fiere |
| e quartieri |
| fieristici, con |
| superficie lorda |
| superiore a 400 m2 |
| comprensiva dei |
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.
ad esposizione e/o	Sono escluse le
vendita all'ingrosso	manifestazioni
o al dettaglio con	temporanee, di
superficie lorda	qualsiasi genere, che
superiore a 400 mq	si effettuano in
comprensiva dei	locali o luoghi
69 |servizi e depositi | aperti al pubblico. |

|
| Locali adibiti a |
| depositi di |
| superficie lorda |
| superiore a 1000 m2 |
| con quantitativi di |
88 - Locali adibiti a	merci e materiali
depositi di merci e	combustibili
materiali vari con	superiori
superficie lorda	complessivamente a
70 |superiore a 1.000 mq | 5.000 kg |

|89 - Aziende ed |
| uffici nei quali | Aziende ed uffici con |
| siano occupati oltre | oltre 300 persone |
71 |500 addetti | presenti |

|
| Edifici sottoposti a |
90 - Edifici	tutela ai sensi del
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio
storia e quelli	2004, n. 42, aperti
destinati a contenere	al pubblico,
biblioteche, archivi,	destinati a contenere
musei, gallerie,	biblioteche ed
collezioni o comunque	archivi, musei,
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni
culturale sottoposti	e mostre, nonché
alla vigilanza dello	qualsiasi altra
Stato di cui al regio	attività contenuta
decreto 7 novembre	nel presente
72 |1942, n. 1664 | Allegato. |

|
| Edifici e/o complessi |
| edilizi a uso |
| terziario e/o |
| industriale |
| caratterizzati da |



	promiscuità	
	strutturale e/o dei	
	sistemi delle vie di	
	esodo e/o	
	impiantistica con	
	presenza di persone	
	superiore a 300	
	unità, ovvero di	Attività di nuova
	superficie	istituzione viene
	complessiva superiore	equiparata
	a 5.000 m2,	all'attività n. 89
	indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
	numero di attività	"Aziende ed uffici
	costituenti e dalla	nei quali siano
	relativa diversa	occupati oltre 500
73	titolarità.	addetti"

	91 - Impianti per la	
	produzione del calore	Impianti per la
	alimentati a	produzione di calore
	combustibile solido,	alimentati a
	liquido o gassoso con	combustibile solido,
	potenzialità	liquido o gassoso con
	superiore a 100.000	potenzialità
74	Kcal/h	superiore a 116 kW

		Autorimesse pubbliche	
		e private, parcheggi	
		pluriplano e	
		meccanizzati di	
		superficie	
		complessiva coperta	
		superiore a 300 m2;	
		locali adibiti al	
		ricovero di natanti	
	92 - Autorimesse	ed aeromobili di	
	private con piu' di 9	superficie superiore	
	autoveicoli,	a 500 m2; depositi di	
	autorimesse	mezzi rotabili	
	pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di	
	natanti, ricovero	superficie coperta	
75	aeromobili	superiore a 1.000 m2.	

	93 - Tipografie,	Tipografie,	
	litografie, stampa in	litografie, stampa in	
	offset ed attività	offset ed attività	
	similari con oltre	similari con oltre	
76	cinque addetti	cinque addetti.	

	94 - Edifici	
	destinati a civile	Edifici destinati ad
	abitazione con	uso civile con



www.zemaweb.it

	altezza in gronda 77 superiore a 24 metri	altezza antincendio superiore a 24 m	
			Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	
			Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2	
			Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"
80	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	